Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 maggio 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 123 DEL 20 MAGGIO 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **FIAT - Società per azioni in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1960. — **Fratelli Del Magro, società per azioni, in Lucca:** Rimborso prestiti obbligazionari. — **Grand Hotel Duomo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1960. — **Unione cementi Marchino e C., società per azioni, in Casale Monferrato:** Comunicato agli obbligazionisti. — **FARFISA - Fabbriche riunite fisarmoniche italiane, società per azioni, in Ancona:** Comunicazione agli obbligazionisti. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1960. — **Società per azioni Roberto Rossi, in Ripafratta:** Rimborso prestiti obbligazionari. — **Società per azioni SIMBI, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 aprile 1960. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1959, n. 1397.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Newark (Stati Uniti d'America).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Newark (Stati Uniti d'America) è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 431.

Soppressione del Consolato generale di 2ª categoria in San Marino ed istituzione nella stessa sede di un Consolato generale di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato generale di 2ª categoria in San Marino (Repubblica di San Marino) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in San Marino (Repubblica di San Marino) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 432.

Soppressione della Legazione in Gedda (Arabia Saudita) e della dipendente Cancelleria consolare, e istituzione nella stessa località di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Gedda (Arabia Saudita) e la dipendente Cancelleria consolare sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Gedda (Arabia Saudita) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Gedda (Arabia Saudita) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1960, n. 433.

Disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 34 e 215 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Lavoro ordinario

1. L'orario normale di lavoro è regolato come segue:

a) per il personale direttivo e degli uffici la durata della settimana lavorativa rimane regolata dalle norme in vigore in relazione a quanto previsto dalle disposizioni valevoli per il personale civile delle altre Amministrazioni dello Stato;

b) per il personale dell'esercizio la durata della settimana lavorativa è di 48 ore. Nei confronti del personale delle officine e del rimanente personale addetto ai

servizi interessanti l'esercizio, nelle cui prestazioni non siano compresi periodi di attesa o di custodia di durata superiore a 4 ore settimanali, il numero delle ore di lavoro settimanali è di 46 effettive.

Per il personale dell'esercizio utilizzato a turni rotativi in un periodo di quattro settimane, le predette 46 ore possono essere superate di due ore nelle prime tre settimane, a condizione che nella quarta siano recuperate le maggiori prestazioni rese accordando, anzichè uno, due riposi consecutivi di durata complessiva pari a quella del normale riposo settimanale aumentato di 24 ore.

2. Si computa come durata del lavoro effettivo il tempo durante il quale il dipendente viene tenuto a disposizione dell'Azienda.

3. Non si computano come lavoro effettivo, quando il personale ha facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro:

a) le interruzioni fra le ore 5 e le 24 di durata pari o superiori ad un'ora; tali interruzioni, comprese quelle per refezione di cui al successivo punto d), non devono però eccedere in ciascun turno di servizio il numero di due, se di durata inferiore a due ore, ed il numero di una se di durata pari o superiore a due ore. Le due interruzioni suddette sono ammesse quando interessano dipendenti che abitano non oltre 800 metri dal posto di lavoro;

b) le interruzioni notturne, cioè fra le ore 0 e le ore 5, di durata pari o superiore a 2 ore, quando interessano dipendenti che abitano non oltre 800 metri dal posto di lavoro;

c) il tempo impiegato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro, anche se fuori residenza, quando l'assenza dalla residenza stessa dia titolo all'indennità di missione, e ritornare;

d) le interruzioni per le refezioni previste nei turni di lavoro del personale degli impianti fissi, che debbono avere durata non inferiore ad un'ora riducibili a non meno di mezz'ora per particolari situazioni di lavoro o ambientali.

4. La durata settimanale del lavoro ordinario effettivo può essere elevata fino ad un massimo di 6 ore per il personale addetto alla manutenzione dell'armamento ed alla revisione di linee elettriche primarie in zone di alta montagna, in relazione alle stagioni ed alle località, salvo compensazioni in altre stagioni.

Art. 2.

Prestazioni giornaliere

La durata del lavoro effettivo non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.

Art. 3.

Riposo giornaliero

In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sarà distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile ad 8 soltanto in occasione di cambio di turno.

Art. 4.

Riposo settimanale - Festività infrasettimanali

1. Ai dipendenti è accordato un riposo settimanale — comprendente una intera giornata solare — la cui durata sarà di 24 ore oltre quella del riposo giornaliero di cui all'articolo precedente.

2. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il riposo settimanale è concesso la domenica.

3. I riposi settimanali e le festività infrasettimanali cadenti in periodo di assenza, escluse quelle per congedo annuale e per congedo speciale, sono assorbiti dalle assenze stesse.

4. Le festività infrasettimanali coincidenti con i riposi settimanali di turno sono da questi assorbite.

5. I dipendenti in missione per incarichi di lunga durata, a cui manchi la possibilità di rientrare in residenza, usufruiranno del riposo settimanale nella località di missione.

Art. 5.

Servizio notturno

1. Quando il servizio è svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per più di tre volte fra due riposi settimanali e per non più di due notti successive.

2. Agli effetti del precedente punto 1, si considera notturno il servizio svolto per oltre un'ora nel periodo compreso fra le ore 0 e le 5.

Art. 6.

Disposizioni varie

1. Per il personale interessato alla circolazione dei treni, i turni di lavoro sono stabiliti in base alle ore di orario dei treni stessi.

Una copia degli orari e dei turni di lavoro deve essere affissa, prima della loro attivazione, in modo che i dipendenti interessati ne possano prendere conoscenza. Per il personale delle stazioni, i turni di lavoro devono comprendere anche i nominativi dei dipendenti.

2. In caso di forza maggiore o per eccezionali necessità di servizio, il limite stabilito per le prestazioni giornaliere potrà essere superato. In tali casi le prestazioni di orario dovranno essere compensate da minor lavoro ovvero retribuite secondo le disposizioni vigenti.

E' obbligo dei dirigenti interessati di provvedere, appena possibile, alla sostituzione di quei dipendenti che, in conseguenza del suddetto maggior lavoro, avessero superato la durata delle prestazioni giornaliere di cui al precedente art. 2.

Il personale non può invocare il prolungamento delle sue prestazioni per abbandonare il servizio.

3. Per esigenze di servizio o per difficoltà nella compilazione degli orari e dei turni, il riposo settimanale potrà essere spostato di uno o due giorni.

4. Nei periodi di forte lavoro o per circostanze eccezionali, i riposi settimanali del personale, escluso quello dei treni e di macchina, possono essere differiti per non più di un mese; detto provvedimento può essere attuato per non più di due riposi in ciascun mese solare. In tale caso i riposi stessi possono essere raggruppati in numero non superiore a tre, la cui durata complessiva deve essere uguale alla durata del primo aumentata di 24 ore per ciascuno degli altri.

5. Gli spostamenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono consentiti purchè in un anno solare sia comunque garantito il godimento di cinquantadue riposi settimanali, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.

6. In particolari ricorrenze, il direttore generale può lasciare libero nelle ore pomeridiane diurne, per non

più della metà dell'orario medio giornaliero di lavoro ordinario, il personale la cui presenza in servizio non sia indispensabile per la circolazione dei treni.

Capo II
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DEI TRENI E DI MACCHINA

Art. 7.
Lavoro ordinario

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, nei turni di lavoro sono da comprendere:

a) il tempo di effettivo servizio di scorta o di condotta;

b) il tempo relativo alle operazioni accessorie eventualmente ordinate in partenza ed in arrivo e, per il solo personale di macchina, a quelle pure eventuali in deposito o per esigenze del Servizio movimento in partenza ed in arrivo. Il direttore generale stabilisce le prestazioni da richiedere per le operazioni suddette e le misure dei tempi all'uopo occorrenti, nonchè in quali casi le relative prestazioni vanno richieste;

c) il tempo durante il quale il personale sosta fra l'arrivo (reale in caso di ritardo) con un treno e la partenza con lo stesso od altro treno, quando la sosta sia compresa tra due viaggi di servizio e non sia superiore a 2 ore per il personale di macchina ed a 105 minuti per quello dei treni;

d) il tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio per recarsi anche per via ordinaria da una località ad un'altra per prendere servizio o far ritorno a servizio compiuto;

e) il tempo in cui il dipendente è comandato di riserva o di disponibilità senza facoltà di allontanarsi dall'impianto.

2. La durata del lavoro effettivo tra due riposi giornalieri non deve superare le 9 ore Per il personale di macchina, tale limite è ridotto a 8 ore quando presta servizio ai treni viaggiatori.

Fermi restando i limiti di lavoro settimanale ed i minimi di riposo stabiliti, è consentito derogare dai limiti suddetti fino a raggiungere un massimo di 11 ore nei seguenti casi:

a) quando vi siano interruzioni superiori a 2 ore;

b) quando il servizio comprenda un periodo di riserva o di disponibilità avente durata non inferiore a 2 ore;

c) quando venga facilitato il rientro in residenza, limitatamente a tre volte ogni 15 giorni.

Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio per rientrare in residenza a fruire del riposo giornaliero o settimanale non viene considerato agli effetti dei limiti del presente punto.

Art. 8.
Riposo giornaliero

1. La durata del riposo giornaliero è di:

15 ore (16 per il personale di macchina) in residenza, riducibili a 14 ore quando il riposo stesso sia preceduto da un lavoro non superiore a 6 ore (5 per il personale di macchina);

8 ore fuori residenza, riducibili a 7 purchè la riduzione sia compensata in residenza immediatamente prima o dopo.

2. Di regola fra due riposi in sede potrà esservi un solo riposo fuori residenza; si potrà arrivare a due riposi fuori residenza per non più di tre volte ogni 15 giorni, se richiesto da particolari situazioni d'esercizio o da esigenze connesse con la compilazione dei turni.

Art. 9.
Riposo settimanale

Ai dipendenti è accordato un riposo settimanale la cui durata non deve essere inferiore a 40 ore.

Art. 10.
Servizio notturno

1. I dipendenti non possono essere utilizzati in servizio notturno per più di tre volte fra due riposi settimanali e per non più di due notti successive.

Tuttavia le tre notti possono essere tutte consecutive purchè una delle tre impegni per non più di un'ora il periodo dalle ore 0 alle 5.

2. Agli effetti del precedente punto 1 si considera notturno il servizio tra le ore 0 e le 5.

Art. 11.

Per il personale di macchina utilizzato in turni di manovra permanente o tradotte si applicano le norme di cui al capo I.

Art. 12.

Per tutto quanto non specificato nel presente capo valgono le norme del capo I.

Art. 13.

Il presente provvedimento ha effetto dal 2 aprile 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1960

GRONCHI

Tambroni — Sullo — Taviani

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 146. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 434.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS. Ausiliatrice, nel comune di Bentivoglio (Bologna).

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 1° novembre 1959, integrato con tre dichiarazioni del 9, 10 e 11 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS. Ausiliatrice, nel comune di Bentivoglio (Bologna), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 37. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 435.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Visitazione, in località Saletto Raccolana del comune di Chiusaforte (Udine).

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 2 luglio 1959, integrato con prospetto e dichiarazione del 28 settembre e 31 luglio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Visitazione, in località Saletto Raccolana del comune di Chiusaforte (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1960, n. 436.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Verità, nel quartiere dei Cappuccini della città di Viterbo.

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Viterbo in data 1° gennaio 1959, integrato con altro decreto del 1° giugno 1959 e con due dichiarazioni del 1° giugno e 10 novembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Verità, nel quartiere dei Cappuccini della città di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 437.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Cristina, in frazione Santa Cristina del comune di Quinto (Treviso).

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Cristina, in frazione Santa Cristina del comune di Quinto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 438.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in frazione Salvatronda del comune di Castelfranco Veneto (Treviso).

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in frazione Salvatronda del comune di Castelfranco Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 439.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Biagio, in San Biagio di Callalta (Treviso).

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Biagio, in San Biagio di Callalta (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1960
Atti del Governo, registro n. 126, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Classificazione tra le provinciali di 30 strade in provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Lucca, ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti, di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale, compilato dall'Amministrazione stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di cui alla citata legge, dovranno essere classificate provinciali;

Viste le delibere 28 luglio 1958, n. 7 e 25 settembre 1958, n. 11 del Consiglio provinciale di Lucca;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Lucca in data 12 novembre 1958, n. 28;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera 27 febbraio 1959, n. 6, del Consiglio provinciale di Lucca vistata per l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa in data 14 maggio 1959, n. 17236;

Visto il voto 30 settembre 1959, n. 1815, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il piano in parola meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse;

Art. 2.

Le strade indicate nell'elenco di cui sopra, allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della legge citata 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI LUCCA

Elenco delle strade provincializzate

1. Strada Romana - Da Lucca (Porta Elisa) innesto con la provinciale n. 2 a Capannori e Porcari.
2. Via del Morianese - Dal Ponte di Freddana, innesto con la provinciale 13 a Ponte a Moriano.
3. Strada di Marlia - Da Zone, innesto con la provinciale n. 1 a Marlia, ed innesto con la strada statale n. 12.
4. Strada di Montecarlo - Dal Turchetto, innesto con la provinciale n. 3 a Montecarlo ed alle 4 Mura, innesto con la provinciale n. 1.
5. Strada della Madonnina - Da « Ave Maria », innesto con la provinciale n. 1 a Carraia, innesto con la provinciale n. 2.
6. Strada di Villa Basilica Da Ponte a Villa, confine con la provincia di Pistoia a Villa Basilica.
7. Strada di Stazzema - Dal termine della Provinciale 16 a Ponte Stazzamese e Stazzema.
8. Strada di Pescaglia - Da Diecimo, incrocio con la provinciale n. 8 a Pescaglia.
9. Strada di Fabbriche di Vallico Da Turritecara, innesto con la provinciale n. 9 a Fabbriche di Vallico.
10. Strada di Vergemoli - Da Gallicano, innesto con la provinciale n. 9 a Vergemoli.
11. Strada Gallicano - Mologno - Da Gallicano, innesto con la provinciale n. 9 a Mologno all'innesto con la provinciale n. 10.
12. Strada di Molazzana - Da Gallicano, innesto con la provinciale n. 9 a Molazzana.
13. Strada di Monteperpoli - Da Broglio, innesto con la provinciale n. 9 a Castelnuovo Garfagnana, innesto con le provinciali nn. 18, 21, 22.
14. Strada di Fosciandona Dal Ponte di Ceserana, innesto con la provinciale n. 10 a Fosciandona.
15. Strada di Coreglia Antelminelli - Da Piano di Coreglia, innesto con la provinciale n. 10 a Coreglia Antelminelli.
16. Strada di Careggine - Dal Poggio, innesto con la provinciale n. 18 a Careggine.
17. Strada di Vagli - Dal Poggio, innesto con la provinciale n. 18 (Castelnuovo - Sala) a Vagli.
18. Strada di Minucciano - Da San Michele innesto con la provinciale Sala confine di Massa a Minucciano.
19. Strada di Magliano - Da Varliano, innesto con la provinciale Sala Confine di Massa, a Magliano.
20. Strada di Villacollemandina e Corfino - Da Pianacce, incrocio con la provinciale delle Radici alla Villacollemandina e Corfino.
21. Strada del Polverificio - Da Vittoria Apuania in Forte dei Marmi, al ponte Bonazzena, innesto con la strada statale n. 1.
22. Strada detta di Canottola - Da Ponterdeto, innesto con la provinciale n. 20 per piano di Cerreto, crociale a Piano di Villacollemandina, innesto con la strada per Corfino.
23. Strada di Canteo - Da Barga (Giardino) innesto con la strada provinciale n. 11, alla località Canteo, innesto con la strada provinciale n. 24 del Saltello.
24. Strada detta del « Biagioni » Dall'Altopascio, innesto con le provinciali nn. 3-4 al « Biagioni » innesto con la provinciale n. 5.
25. Strada di S. Alessio - Da Monte San Quirico innesto con la provinciale n. 13 per Sant'Alessio a Ponte San Pietro innesto con la provinciale n. 12.
26. Strada Galgani - Dalla Croce del Medium, innesto con la provinciale n. 3 a Borgonuovo, innesto con la provinciale n. 1.
27. Strada di Sottomonte - Da San Leonardo, innesto con la provinciale n. 2, a Pontetetto innesto con la strada statale n. 12.
28. Strada del Casalino - Da Capannori alla stazione ferroviaria di Tassignano.
29. Strada Montecarlo - San Salvatore - Da Montecarlo alla stazione ferroviaria di San Salvatore, innesto con la provinciale n. 4.
30. Strada dei Canipaletti - Da Massarosa innesto con la provinciale n. 12 per Luciano e Canipaletti, innesto con la provinciale n. 13.

(2791)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1960.

Classificazione tra le provinciali di 14 strade in provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Bologna, ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti, di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali, in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera 14 luglio 1958, n. 46/7412, del Consiglio provinciale di Bologna;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Bologna in data 29 luglio 1958, n. 9;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera 31 ottobre 1958, n. 19/11498, del Consiglio provinciale di Bologna;

Vista la decisione 19 dicembre 1959, n. 6920 della Giunta provinciale amministrativa di Bologna;

Visto il voto 30 settembre 1959, n. 1792, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto nel quale sono riportate la strade comprese nel quadro *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade indicate nell'elenco di cui sopra, allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della legge citata 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Elenco delle strade provincializzate

1. *Valle del Lavino*: Dal km. 120 + 10 della strada statale n. 9 (località Pioppa) al km. 10 + 120 della provinciale Vergato - Zocca, attraverso Montepastore e Tolè.
2. *Valle dell'Indice*: Dal km. 102 + 030 della strada statale n. 9 (Ponte sull'Indice) al confine toscano presso Frassineta, attraverso Monterenzio.
3. *Castel di Casio - Porretta Terme*: Dal bivio per il Bacino di Suviana alla stazione ferroviaria di Porretta Terme attraverso il capoluogo di Castel di Casio.
4. *Sillaro - Bordona*: Da Castel San Pietro (km. 89 + 500 della strada statale n. 9) a Giugnola sul confine toscano, con diramazione al km. 29 per Castel del Rio.

5. *Strada di Grizzana*: Da Vergato sulla strada statale n. 64 a Ponte Locatello (km. 23 + 100 della Val di Setta), attraverso il capoluogo di Grizzana.

6. *Riola - Camugnano - Castiglione dei Pepoli*: Dalla strada statale n. 64 presso Riola a Castiglione dei Pepoli (km. 39 + 200 della Val di Setta), attraverso Camugnano.

7. *Val di Sambro*: Da Rioveggio (km. 19 della Val di Setta) al confine toscano presso Bruscoli, attraverso Montefredente e Pian del Voglio.

8. *Imperiale*: Breve tratto della Ferrara-Argenta, scorrente in territorio della provincia di Bologna.

9. *Strada di Dozza*: Dal km 83 + 300 della strada statale n. 9 al capoluogo di Dozza.

10. *Strada di Casal Fiumanese*: Dal km. 9 + 460 della provinciale Montanara al capoluogo di Casal Fiumanese.

11. *San Benedetto Val di Sambro*: Dal km. 25 + 800 della strada statale n. 65 presso Cà del Costa alla provinciale Val di Setta in località Rampa (km. 25 + 800), attraverso il capoluogo di San Benedetto Val di Sambro.

12. *Strada di Monzuno*: Dal km. 10 della provinciale Val di Setta a Loiano sulla strada statale n. 65 (km. 18 + 550), attraverso il capoluogo di Monzuno.

13. *Strada di Granaglione*: Dal km. 33 + 870 della strada statale n. 64 al capoluogo di Granaglione.

14. *Valle di Samoggia*: Dal km. 129 + 200 della strada statale n. 9 (località Samoggia) all'innesto con la strada « Valle del Lavino » presso Cà Bortolani, attraverso il capoluogo di Savigno.

(2817)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « Dodicesima triennale di Milano, esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali, dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Dodicesima triennale di Milano, esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna », che avrà luogo a Milano, dal 16 luglio al 4 novembre 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 maggio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(2996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 852 del 19 maggio 1960. Prezzi dei prodotti petroliferi: benzina da autotrazione, solvente e avio-gasolio.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 852 del 19 maggio 1960, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

A parziale modifica dei provvedimenti n. 797 del 5 giugno 1959; n. 787 del 29 aprile 1959; nn. 394 e 397 del 25 novembre e 3 dicembre 1953, tenuto conto delle aliquote delle imposte di fabbricazione stabilite con decreto-legge n. 406 del 16 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 16 maggio 1960, sono fissati, come appresso, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sotto indicati, con decorrenza dal 22 maggio 1960.

BENZINE D'AUTOTRAZIONE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

	Merce daziata (Ige compresa) L. q.le	Merce daziata (Ige compresa) L. hl	Merce schiava (Ige esclusa) L. q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L. hl
Normale 79 N.O. (R.M.)	13.793	10.000	3.611	2.618
Supercarburante 87 N.O. (R.M.)	14.865	11.000	—	—

Le caratteristiche della benzina normale 79 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 718 del 17 maggio 1958 e quelle del supercarburante 87 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 771 del 27 marzo 1959.

E' obbligatoria l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

BENZINE AGEVOLATE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro di distribuzione.

	Merce agevolata (Ige compresa) L. q.le
Benzina 79 N.O. (R.M.):	
impiegata per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF.SS.	3.910
impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	5.710

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

BENZINE SOLVENTI

I prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino, sono stabiliti come segue:

	Merce daziata (Ige compresa) L. q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L. q.le
Benzina solvente leggerissima (40/60)	14.538	4.299
Benzina solvente leggera (60/80)	13.837	3.652
Benzina solvente media e pesante (oltre 80 e inferiore a 160)	13.338	3,191

E' consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le per le vendite effettuate in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, nolo fusti compreso.

BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, resa franco serbatoio apparecchio.

	Merce daziata (Ige esclusa) L. q.le	(Ige compresa) L. hl
a) *per aviazione civile*:	—	—
Tipo 80 N.O.		
Aeroporti « A » . .	15.415	12.100
Aeroporti « B »	15.693	12.300
Aeroporti « C » . .	16.249	12.700
Tipo 100/130 N.O.		
Aeroporti « A »	15.971	12.500
Aeroporti « B » . .	16.249	12.700
Aeroporti « C »	16.804	13.100

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di: Roma-Urbe, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeoroporti della categoria « B » sono quelli di: Cagliari, Catania, Gorizia, Napoli-Capodichino, Palermo e Venezia.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

	Merce daziata (Ige esclusa) L. q.le	(Ige compresa) L. hl
b) *per altri usi*:	—	—
Tipo 80/N.O.	14.644	11.545
Tipo 100/130 N.O. . .	15.207	11.950

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito per autobotte completa.

Per le vendite in fusti cauzionati a rendere è consentita una maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

GASOLIO

A) *Merce daziata e schiava.*

1. Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

GASOLIO —	Merce daziata (Ige compresa) L. q.le	L. hl	Merce schiava (Ige esclusa) L. q.le	L. hl
Per motori (indice Diesel non inferiore a 50) .	— 8.929	— 7.500	— 2.841	— 2.386

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 per q.le, comprensiva del nolo fusti.

2. Prezzi per merce nuda, franco stabilimento costiero su carro cisterna ferroviario od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

B) *Merce agevolata.*

1. Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione.

	Merce agevolata (Ige compresa) L. q.le
Gasolio	—
per uso agricolo . . .	2.800
per piccola marina (merce considerata estera)	2.300 (lit. 19,30)
impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica .	3.140
impiegato per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS. destinato alla distruzione di larve di zanzare malarigene, alla fabbricazione di antiparissitari delle piante da frutto ed alla industria della calciocianamide	2.800

I prezzi del gasolio per uso agricolo non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

2. Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco stabilimenti costieri e posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

(3097)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Anatomia ed istologia patologica » e di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, sono vacanti le cattedre di « Anatomia ed istologia patologica » e di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3053)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Fasano (Brindisi)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1960, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 92, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Fasano (*Brindisi*).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, verrà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2976)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile successivo, registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 53, il ricorso straordinario proposto dall'ex milite della disciolta milizia nazionale portuaria Buttari Alfredo avverso i provvedimenti del Ministero della marina mercantile in data 4 maggio 1955, n. 6250/M.P. e 22 febbraio 1958, n. 999/M.P., con i quali gli è stata comunicata la perdita del diritto alla liquidazione del trattamento economico spettante agli ex appartenenti alla soppressa specialità ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 31, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato accolto per la sola parte riguardante la liquidazione degli assegni ridotti previsti dall'art. 2 della legge 11 gennaio 1951, n. 31.

(2950)

MINISTERO DELLA SANITA'

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1960, registro n. 3, foglio n. 127, è stato accolto, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 15 ottobre 1959, il ricorso straordinario, in data 12 gennaio 1956, prodotto dal dott. Mariano Cusani, avverso il provvedimento di diniego, da parte dell'ex A.C.I.S., alla sua ammissione al riparto dei diritti, compensi e proventi derivanti dalle prestazioni di cui alla tabella *B* allegata al decreto legislativo 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, relativamente al periodo dal 1° agosto 1954 al 30 novembre dello stesso anno.

(3030)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 19 maggio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,92	620,90	—	620,80	620,82	620,80	620,86	620,90	620,88	620,90
$ Can.	633,67	633,25	—	631 —	630,90	634,40	631 —	633,50	633,50	632 —
Fr. Sv.	143,83	143,68	—	143,80	143,70	143,70	143,70	143,80	143,78	143,68
Kr. D.	89,85	89,88	—	89,86	89,95	89,89	89,88	89,90	89,87	89,85
Kr. N.	87 —	87,03	—	87,01	87 —	87,01	87 —	87 —	86,97	86,95
Kr. Sv.	120,03	120,04	—	120,03	120 —	120,05	120,04	120,05	120,04	120 —
Fol.	164,70	164,70	—	164,67	164,70	164,67	164,68	164,67	164,71	164,88
Fr. B.	12,45	12,457	—	12,4555	12,4525	12,45	12,45375	12,45	12,45	12,455
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	—	126,62	126,60	126,66	126,615	126,65	126,63	126,60
Lst.	1741,41	1742,40	—	1741,55	1741,75	1742,35	1742,125	1741,40	1741,55	1742,35
Dm. occ.	148,90	148,90	—	148,905	148,85	148,88	148,885	148,90	148,90	148,90
Scell. Austr.	23,84	23,845	—	23,84625	23,80	23,84	23,8425	23,85	23,84	23,845

Media dei titoli del 19 maggio 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	75,825
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	98,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,775
Id. 5 % 1936	101,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,825

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,83
1 Dollaro canadese	631 —
1 Franco svizzero	143,75
1 Corona danese	89,87
1 Corona norvegese	87,005
1 Corona svedese	120,035
1 Fiorino olandese	164,675
1 Franco belga	12,455
1 Franco nuovo (N.F.)	126,617
1 Lira sterlina	1741,837
1 Marco germanico	148,895
1 Scellino austriaco	23,844

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 maggio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 1° maggio 1959 integrativo del contratto normativo nazionale in vigore dal 1° gennaio 1955 per i farmacisti non proprietari della provincia di Forlì.

(3045) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 maggio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Treviso, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 6 giugno 1958 per il trattamento economico da corrispondere alle maestranze addette ai lavori di ammasso, essiccazione e cernita bozzoli in provincia di Treviso, campagna 1958.

2. — Accordo del 22 giugno 1959 per il trattamento economico da corrispondere alle maestranze addette ai lavori di ammasso, essiccazione e cernita bozzoli in provincia di Treviso, campagna 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3046)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 maggio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Roma, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 22 aprile 1950 per i dipendenti di farmacia della provincia di Roma.

2. — Contratto 21 dicembre 1958 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° gennaio 1955 per il personale laureato e diplomato delle farmacie della provincia di Roma.

(3044) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 maggio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Reggio Calabria, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo del 1° ottobre 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Reggio Calabria.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3047)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nelle provincie di Arezzo, Piacenza, Sassari e nei comuni di Cagliari, Foligno (Perugia) e Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nelle provincie di Arezzo, Piacenza, Sassari e nei comuni di Cagliari, Foligno (Perugia) e Reggio Emilia.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autenticata notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 10 maggio 1960

Il Ministro: SPATARO

(3004)

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lugo (Ravenna)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Lugo (Ravenna).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 10 maggio 1960

Il Ministro: SPATARO

(3022)

Concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nella provincia di Grosseto e nei comuni di Afragola (Napoli) e Lentini (Siracusa).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nella provincia di Grosseto e nei comuni di Afragola (Napoli) e Lentini (Siracusa).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 10 maggio 1960

Il Ministro: SPATARO

(3003)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessantatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1959.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessantatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra è composta:

Presidente:

Vetrano dott. Gaetano, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Memmo dott. Adolfo, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli Affari generali e del personale;

De Bonis dott. Celestino, vice prefetto in servizio al Ministero;

Balzarini prof. Renato, ordinario di Diritto del lavoro presso l'Università di Trieste;

Villani prof. Felice, ordinario di Scienza delle finanze e Diritto finanziario presso l'Università di Firenze.

Vengono aggregati alla Commissione giudicatrice, di cui trattasi, il prof. Enrico Arcaini e la prof.ssa Annamaria Midona, in servizio presso il Liceo scientifico «Righi» di Roma, per il giudizio sulla conoscenza rispettivamente delle lingue francese e tedesca ed il prof. Emilio Magnarini, in servizio presso il Liceo scientifico «Cavour» di Roma, per il giudizio sulla conoscenza della lingua inglese.

Il direttore di sezione dott. Berardino Marchi, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Registro n. 5 Interno, foglio n. 122

Sostituzione di membri aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessantatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1959.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 122, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a sessantatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1959;

Considerato che i professori Duilio Magnarini, Enrico Arcaini e Anna Maria Midona (recte: Anna Maria Fidora), aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi per il giudizio sulla conoscenza delle lingue straniere, hanno dichiarato di rinunciare all'incarico;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

In sostituzione dei professori Enrico Arcaini, Anna Maria Midona e Duilio Magnarini, vengono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, il prof. Alfonso Ferri, insegnante ordinario di lingue presso l'Istituto tecnico commerciale «Quintino Sella» di Roma, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca ed il prof. Gastone Gremigni, insegnante ordinario di lingue presso l'Istituto tecnico commerciale «M. Pantaleoni» di Roma, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1960
Registro n. 11 Interno, foglio n. 106

(3001)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 15 giugno 1959.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1959, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentaquattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra è composta:

Presidente:

Memmo dott. Adolfo, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli Affari generali e del personale.

Membri:

Mastrolilli dott. Federico, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero.

Aragona dott. Vincenzo, ff. ispettore generale di ragioneria in servizio al Ministero;

Sisto prof. Giuseppe, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale presso l'Istituto tecnico «Gioberti» di Roma;

Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie economiche presso l'Istituto tecnico commerciale «L. da Vinci» di Roma.

Vengono aggregati alla Commissione il prof. Alfonso Ferri, insegnante ordinario di lingue presso l'Istituto tecnico commerciale «Quintino Sella» di Roma, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca, ed il prof. Gastone Gremigni, insegnante ordinario di lingue presso l'Istituto tecnico commerciale «M. Pantaleoni» di Roma, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese e francese.

Il consigliere di 2ª classe dott. Antonio Di Tomaso, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta, saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1960
Registro n. 11 Interno, foglio n. 107

(3002)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale del 21 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1960, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 341, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 27 del 2 febbraio 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso per esami a undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali indetto con decreto ministeriale del 21 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Membri:

Gangemi prof. Raffaele, ordinario di Scienze delle finanze e diritto finanziario nelle Università;

Merlani prof. Carlo, ordinario di Tecnica industriale e commerciale nelle Università;

Cassella dott. Gennaro, ispettore generale nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali;

Cigliano dott. Mariano, ispettore generale nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali.

Segretario:

Tartaglia dott. Michele, direttore di sezione nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, con imputazione della spesa relativa sul cap. 15 del bilancio del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario corrente, e — occorrendo — sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1960

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1960
Registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 384. — BAIOCCHI

(3043)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 2996 del 27 gennaio 1959, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958;

Visto il successivo decreto prefettizio di pari numero del 30 luglio 1959, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 31 dicembre 1958, è così costituita:

Presidente:

Curzio dott. Umberto, vice prefetto.

Componenti:

Putzu dott. Luigi, medico provinciale;
Manca prof. Serafino, docente in clinica medica;
Martini prof. Domenico, docente in clinica chirurgica;
Pippia dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Perreca dott. Gabriele, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato anche all'albo di questo Ufficio per otto giorni consecutivi.

Nuoro, addì 9 maggio 1960

Il medico provinciale: PUTZU

(3008)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1956.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 942 del 26 agosto 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1956;

Viste le designazioni della prefettura di Caltanissetta e del Comune interessato e le proposte dell'Ordine dei medici della Provincia circa la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1925, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1956, è così costituita:

Presidente:

Rovella dott. Salvatore, vice prefetto.

Componenti:
Schillaci dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe;
Buccellato prof. Tommaso, primario ostetrico dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta;
Costa dott. Erminio, specialista in ostetricia e ginecologia;
Calabrò Paola, ostetrica condotta di Delia.

Segretario:
Vizzini dott. Daniele, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Caltanissetta.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta ed a quello di questo Ufficio.

Caltanissetta, addì 12 maggio 1960

Il medico provinciale: Broccio

(3009)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 10592/3 del 21 marzo 1957, con cui è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento di undici posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956;

Visti i decreti prefettizi n. 28080/1 - Div. 3ª, dell'8 agosto 1959, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso di cui trattasi, e n. 28080/2 - Div. 3ª dell'8 agosto 1959, con la quale venivano dichiarate le vincitrici delle undici condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Considerato che le sottoelencate sanitarie vincitrici delle condotte ostetriche poste a concorso, all'uopo interpellate dalla locale prefettura, hanno rinunciato o non hanno accettato la condotta ostetrica a lato di ciascuna di esse indicate:

1) Pellicciotti Rina Flora: Paglieta;
2) Marchetti Dora: Palombaro;
3) Di Gaetano Giuseppina: Consorzio Colledimezzo-Monteferrante;
4) Trevisani Marcesina: Roccascalegna;
5) Frigo Vittorina: Roccamontepiano;
6) Treppiedi Anna: Liscia.

Ritenuto, pertanto, che per effetto di tali rinuncie, devesi provvedere alla assegnazione delle sedi resesi vacanti a quelle concorrenti che seguono in graduatoria nell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso e che successivamente interpellate nei modi e nei termini di legge si sono dichiarate disposte ad accettare le suaccennate sedi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi di sanitari condotti dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, partecipanti al concorso sopracitato, sono assegnate alle condotte ostetriche del Comune al lato di ciascuno di esse indicato:

1) Trevisani Marcesina: Paglieta;
2) Frigo Vittorina: Palombaro;
3) Treppiedi Anna: Roccamontepiano;
4) Iagnemma Paolina: Roccascalegna;
5) Chiarion Albertina: Liscia;
6) Saraceni Giuseppina: Consorzio Colledimezzo-Monteferrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 25 febbraio 1960

Il medico provinciale: Sollecito

(2890)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Chieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3914 del 1° marzo 1960 con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nei comuni di Atessa e Bucchianico;

Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della provincia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 30 dicembre 1958, n. 1174;

Viste le designazioni degli enti competenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Atessa e Bucchianico è così costituita:

Presidente:
Ruggieri dott. Emilio, vice prefetto vicario.

Componenti:
Sollecito dott. Antonino, medico provinciale;
Bevere prof. Lorenzo, docente di igiene;
Marinelli prof. Luigi, docente di patologia medica;
Bargagna dott. Piero, ufficiale sanitario del comune di Chieti.

Segretario:
Di Marzio dott. Nunzio, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio provinciale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Chieti, addì 12 maggio 1960

Il medico provinciale: Sollecito

(3007)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 11 maggio 1959, n. 21641 - Div. sanità, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa:

1. Tettamanzi Faliero	punti 54,86	su 100
2. Vanetti Guido	» 54,36	»
3. Cadario Fernando	» 53 —	»
4. Papa Santino	» 52,50	»
5. Bonaria Alberto	» 51,787	»
6. Albrizio Sergio	» 51,22	»
7. Puricelli Giampelio	» 50,87	»
8. Turolla Renzo	» 50,84	»
9. Schiuma Federico	» 50,37	»

10.	Piasentà Giampiero	punti 50,35	su 100
11.	Colombo Romano	» 50,16	»
12.	Mariani Luciano	» 50 —	»
13.	Ulrici Giovanni	» 49,94	»
14.	Truffi Alessandro	» 49,83	»
15.	Ghizzardi Angelo	» 49,79	»
16.	Vivirito Agostino	» 49,61	»
17.	Marangon Tarcisio	» 49,60	»
18.	Mattioli Giuseppe	» 49,59	»
19.	Negri Ugo	» 49,47	»
20.	Pirrani Claudio	» 49,275	»
21.	Morandini Gino	» 49,26	»
22.	Macchi Innocente	» 49,24	»
23.	Basevi Dario	» 49 —	»
24.	Petrella Antonio	» 48,76	»
25.	Pellai Enzo	» 48,64	»
26.	De Giuli Giancarlo	» 48,58	»
27.	Tonini Gabriele	» 48,50	»
28.	Arcellaschi Aldo	» 48,485	»
29.	Maretti Agostino	» 48,43	»
30.	Cristallo Mario	» 48,41	»
31.	Molà Onorato	» 48,36	»
32.	Dotti Alberto	» 48,26	»
33.	Boca Remo	» 48,21	»
34.	Morini Giovanni	» 48,20	»
35.	Vismara Giambattista	» 48,19	»
36.	Lucatelli Pio	» 48,15	»
37.	Gilardoni Onorato, nato il 25 novembre 1929	» 48,10	»
38.	Marino Alfonso, nato il 24 settembre 1931	» 48,10	»
39.	Canetta Francesco, nato il 10 luglio 1927	» 48 —	»
40.	Falaschi Francesco, nato il 5 novembre 1928	» 48 —	»
41.	Braccini Emilio	» 47,414	»
42.	Ferrari Antonio	» 47,40	»
43.	Sirotti Renzo	» 47,37	»
44.	Manfrin Lanfranco	» 47,33	»
45.	Carraturo Vincenzo	» 47,24	»
46.	Chiappano Silvio	» 47,15	»
47.	Tampellini Carlo	» 47,09	»
48.	Giardini Innocenzo	» 46,91	»
49.	Vallese Piero	» 46,51	»
50.	Travisonni Pietro	» 46,41	»
51.	Bado Luigi	» 46,39	»
52.	Mainardi Paolo	» 46,36	»
53.	Raimondi Mario	» 46,348	»
54.	Ciccarelli Giuseppe	» 45,87	»
55.	Rossini Brunone	» 45,81	»
56.	Vitale Franco	» 45,36	»
57.	De Lilla Francesco	» 45,30	»
58.	Agliardi Manlio	» 45,096	»
59.	Sinisi Raffaele	» 45,08	»
60.	Maroni Elio	» 45,06	»
61.	Sonato Abramo	» 45,005	»
62.	Lombardo Francesco	» 44,67	»
63.	Catalfamo Antonio	» 44,39	»
64.	Amosso Enrico	» 44,152	»
65.	Biadene Leandro	» 44,10	»
66.	Pizzi Lizzardo	» 43,77	»
67.	Casalini Umberto	» 43,58	»
68.	Cassardo Luciano	punti 43,41	su 100
69.	Murdolo Domenico	» 43,14	»
70.	Borgatta Aldo	» 42,61	»
71.	Barbieri Carlo	» 42,59	»
72.	Levi Cristoforo	» 40,91	»
73.	De Capo Massimo	» 40,65	»
74.	Butti Gabriele	» 40,56	»
75.	Cerutti Luigi	» 40,30	»
76.	Catarrasi Vincenzo	» 40,25	»
77.	Borsotti Carlo Luciano	» 39,28	»
78.	Dotta Giacomo	» 38,116	»
79.	D'Amico Vito Franco	» 36,88	»
80.	Biffi Domenico	» 35,438	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Varese e dei comuni di Sesto Calende, Caronno Varesino, Gornate Olona, Veddasca, Maccagno, Ferno, Vizzola Ticino, Ispra e Lonate Ceppino.

Varese, addì 2 maggio 1960

Il medico provinciale capo: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1958;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi di ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso sopra specificato e vengono assegnati alle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Tettamanzi Faliero: Lonate Ceppino;

2) Vanetti Guido: Sesto Calende;

3) Cadario Fernando: Ispra;

4) Papa Santino: Consorzio medico Ferno con Vizzola Ticino;

5) Bonaria Alberto: Consorzio medico Veddasca con Garabiolo (Maccagno);

6) Albrizio Sergio: Consorzio medico di Caronno Varesino e Gornate Olona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Varese, addì 2 maggio 1960

Il medico provinciale capo: VESSICCHIO

(2903)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.